

ANTISINDACALE L'ACCORDO CON PARTE DELLA RSU

E' antisindacale la scelta del datore di lavoro di escludere i rappresentanti di una sigla sindacale dalla trattativa per la firma di un accordo aziendale in quanto tale condotta determina obiettiva limitazione della libertà di azione organizzativa del sindacato escluso. Con queste conclusioni il Giudice del Lavoro del Tribunale di Cassino ha accolto il ricorso per repressione della condotta antisindacale promossa dal sindacato FLMU - CUB, difeso dall'avv. Veronica Avella contro Iscot Italia s.pa., azienda multiservizi che opera all'interno dello Stabilimento FCA di Cassino.

La sentenza depositata in data 19.11.2018 assume particolare importanza per le questioni che affronta. La vicenda nasce dalla scelta di negoziare e firmare un accordo aziendale solo con alcune organizzazioni sindacali e con i membri delle RSU aderenti a tali organizzazioni. Iscot italia, infatti, non ha informato FLMU - CUB dell'intenzione di apportare modifiche all'orario di lavoro dei dipendenti addetti al cantiere FCA. Ne è, quindi, derivata una "*obiettiva limitazione della libertà di azione organizzativa dell'associazione sindacale per la svalutazione del suo ruolo e della sua funzione tipica e per la lesione dell'immagine e del prestigio del sindacato al cospetto di tutti i lavoratori*".

La sentenza del Tribunale di Cassino ha, così, giudicato illegittima tale scelta e, quindi, dichiarato l'inadempimento datoriale degli obblighi d'informazione da parte di Iscot Italia spa che ha escluso l'organizzazione sindacale ricorrente dalla trattativa sulla modifica dell'organizzazione di lavoro. La sentenza, quindi, ha accertato il diritto di FLMU - CUB a conoscere puntualmente le intenzioni datoriali sul processo di riorganizzazione aziendale e, al contempo, il diritto della stessa organizzazione sindacale ad interloquire sulle scelte aziendali, mentre alla società soccombente è stata inibita la reiterazione in futuro di simili condotte.

22/11/18